

COMUNE DI CASTELLO TESINO

Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PRIVATA ESTERNA ATTRAVERSO IL RISPARMIO ENERGETICO E L'ABBATTIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO

Approvato con deliberazione consiliare n. 18 di data 20.10.2004

INDICE

ART. 1 (Finalità o campo di applicazione)	pag. 3
ART. 2 (Definizione)	pag. 4
ART. 3 (Nuovi Impianti)	pag. 4
ART. 4 (Impianti preesistenti)	pag. 6
ART. 5 (Regolamento edilizio)	pag. 7
ART. 6 (Sanzioni)	pag. 7

Art. 1.
(Finalità e campo di applicazione)

1. Il presente Regolamento prescrive misure per la prevenzione dell'inquinamento luminoso sul territorio comunale, al fine di tutelare e migliorare l'ambiente, di conservare gli equilibri ecologici, di evitare lo spreco di energia elettrica, nonché per promuovere le attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici.
2. Tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, sono sottoposti al regime di autorizzazione.
3. I progetti relativi agli impianti di illuminazione esterna dovranno corrispondere ai requisiti del presente Regolamento e, entro 60 (sessanta) giorni dal termine dei lavori, l'impresa installatrice deve rilasciare al Comune la dichiarazione di conformità dell'impianto alle norme di cui agli articoli 3 e 4, oppure, ove previsto il certificato di collaudo in analogia con il disposto della Legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norma per la sicurezza degli impianti), per gli impianti esistenti all'interno degli edifici; la procedura sopra descritta si applica anche agli impianti di illuminazione pubblica; la cura e gli oneri dei collaudi sono a carico dei committenti degli impianti.
4. Alle disposizioni di cui al presente Regolamento è concessa deroga per:
 - a) le installazioni, impianti e strutture pubbliche, civili e militari, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia già regolata da specifiche norme statali;
 - b) le sorgenti di luce di uso temporaneo per le feste e/o manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
 - c) le sorgenti di luce collocate in zone esterne coperte, come portici, sottopassaggi, gallerie ecc., per quelle con emissione non superiore ai 1.500 lumen cadauna in impianti di modesta entità (fino a tre apparecchi con lampada singola).

Per gli impianti con numero di punti luce superiore a tre, la deroga è applicabile solo ove gli apparecchi, nel loro insieme, siano dotati di schermi tali da contenere il flusso luminoso, oltre i 90°, complessivamente entro i 2250 lumen, fermi restando i vincoli sul singolo punto luce e dell'emissione della singola sorgente, in ogni direzione, non superiore ai 1.500 lumen;

d) esclusivamente nelle strade, piazze e aree dei centri storici, a traffico prevalentemente pedonale, sono ammessi apparecchi per l'illuminazione con intensità luminosa massima di 15 cd per 1.000 lumen ad angoli gamma superiori a 90° purché si abbiano 0,49 cd per 1.000 lumen ad angoli gamma superiori a 110°;

Art. 2.
(Definizione)

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Regolamento per inquinamento luminoso si intende ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste.

Art. 3.
(Nuovi impianti)

1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, in fase di progettazione o di appalto, devono essere eseguiti secondo criteri anti-inquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico; per quelli in fase di esecuzione, è prevista la sola obbligatorietà di sistemi non disperdenti luce verso l'alto, ove possibile nell'immediato, fatto salvo il successivo adeguamento.
2. Sono considerati anti-inquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico solo gli impianti aventi un'intensità luminosa pari a un massimo di 0,49 candele per 1000 lumen a 90° e oltre; gli stessi devono essere equipaggiati di lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia; inoltre devono essere realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta prevista dalle norme di sicurezza e, qualora applicabili, dalle norme UNI e CIE, e devono essere provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le ore 23.00 nel periodo di ora invernale ed entro le ore 24.00 nel periodo di ora estiva, l'emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al 30% rispetto al pieno regime di operatività.
La riduzione va applicata quando le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali da non comprometterne la sicurezza.
3. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso.
Tutti i tipi di insegne luminose, con l'esclusione di insegne riguardanti la sicurezza o dedicate a indicazioni stradali o servizi pubblici o di pubblici esercizi con licenza di apertura notturna, devono essere spente entro **le ore 23.00 nel periodo di ora invernale ed entro le ore 24.00 nel periodo di ora estiva**, salvo deroga.
4. Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli stradali, complessi artigianali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non avere un'intensità luminosa superiore a 0,49 candele per 1000 lumen a 90° e oltre.
5. Al fine di conseguire il massimo risparmio energetico, senza compromettere la sicurezza della circolazione, la classificazione delle strade deve seguire quanto disposto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5

novembre 2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".

In particolare le strade residenziali devono essere classificate di tipo F, di rete locale, ad esclusione di quelle urbane di quartiere, tipo E, di penetrazione verso la rete locale."

6. L'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo, operata con fari, torri faro e proiettori, deve essere realizzata nel rispetto delle indicazioni generali di cui all'art. 1.

La stessa deve essere garantita con l'impiego, preferibilmente, di lampade ad alta efficienza; ove ricorra la necessità di garantire un'alta resa cromatica è consentito l'impiego di lampade agli alogenuri metallici.

I proiettori devono essere di tipo asimmetrico, con inclinazione tale da impedire la dispersione di luce al di fuori dell'area destinata all'attività sportiva.

Per gli impianti sportivi di grandi dimensioni, ove siano previste riprese televisive, è consentito affiancare, ai proiettori asimmetrici, proiettori simmetrici, proiettori a fasci concentrati comunque dotati di schermature per evitare, per quanto possibile, la dispersione della luce al di fuori delle aree designate.

Nell'illuminazione notturna delle piste sciistiche, usare apparecchi a bordo pista rivolti verso valle (che rispettino comunque i criteri generali del presente articolo).

Nel calcolo delle luminanze, tenere conto dell'alta riflettività del manto nevoso.

Porre la massima attenzione nel limitare la luce dispersa al di fuori delle piste e nel progettare l'intensità luminosa stessa, vista la grande riflettività della neve, al fine anche di salvaguardare l'ambiente naturale circostante.

L'illuminazione di impianti sportivi andrà spenta a fine utilizzo.

7. E' fatto espresso divieto di utilizzare, per meri fini pubblicitari, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo.
8. Nell'illuminazione di edifici e monumenti di particolare e documentato pregio, la luminanza delle superfici illuminate non può superare 1 cd/m^2 e devono essere privilegiati sistemi di illuminazione diretta dall'alto verso il basso.
Solo nel caso in cui ciò fosse possibile, e per soggetti di particolare e comprovato valore architettonico, è ammessa l'illuminazione dal basso verso l'alto; in questo caso i fasci di luce devono rimanere di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro degli stessi, provvedendo allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione della potenza impiegata, entro le ore 23.00 nel periodo di ora invernale ed entro le ore 24.00 nel periodo di ora estiva.
9. Le disposizioni relative ai dispositivi per la sola riduzione dei consumi sono facoltative per le strutture in cui vengano esercitate attività relative all'ordine pubblico, all'Amministrazione della Giustizia e della Difesa.
10. E' concessa facoltà al Comune di Castello Tesino di concedere deroga, tramite apposita ordinanza, agli orari di spegnimento o riduzione del flusso luminoso nel periodo estivo **dal 1 giugno al 31 agosto**, nel periodo invernale dal **20 dicembre al 10**

gennaio, nelle festività legalmente riconosciute, nelle feste e manifestazioni indette o comunque autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 4. (Impianti preesistenti)

1. Dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, le sorgenti di luce non rispondenti agli indicati criteri devono essere sostituite e modificate in maniera tale da ridurre l'inquinamento luminoso ed il consumo energetico mediante l'uso di sole lampade con efficienza luminosa superiore a 70 lumen/watt.
La sostituzione o la modifica avverrà nel momento in cui la sorgente di luce è sottoposta a normale o a straordinaria manutenzione, mediante la sostituzione della lampada e dello schermo (per esempio sfera semi-oscurata per lampioni a sfera).
Un adeguamento programmato a questo Regolamento sarà previsto in un piano pluriennale deciso dal Comune sulla base dei capitoli di spesa previsti ogni anno a tal fine, con un **impegno minimo di 2.000,00 euro** per anno.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si deve provvedere alla modifica dell'inclinazione delle sorgenti luminose non rispondenti ai criteri indicati, qualora detta modifica avvicini l'impianto agli stessi, e quando le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali che la sicurezza non ne venga compromessa.
3. Per l'adeguamento degli impianti luminosi di cui al comma 1 del presente articolo, i soggetti privati possono procedere, in via immediata, all'installazione di appositi schermi sull'armatura, ovvero alla sola sostituzione dei vetri di protezione delle lampade, nonché delle stesse, purché assicurino caratteristiche finali analoghe a quelle previste dal presente Regolamento e non venga compromesso il grado di sicurezza elettrica.
Se ciò non fosse possibile l'apparecchio andrà sostituito.
4. Per la riduzione del consumo energetico, i soggetti interessati possono procedere, in assenza di regolatori del flusso luminoso, allo spegnimento del 30% delle sorgenti di luce entro **le ore 23.00 nel periodo di ora invernale ed entro le ore 24.00 nel periodo di ora estiva** qualora le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali che la sicurezza non ne venga compromessa.
5. Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti già installate, come globi, lanterne, proiettori o similari, devono essere schermate (se ciò non compromette il grado di sicurezza; nel qual caso gli apparecchi andranno sostituiti) o comunque dotate di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso e che comunque quest'ultimo non venga disperso verso l'alto nella misura superiore al 3%. La schermatura sarà programmata in un piano pluriennale deciso dal Comune sulla base dei capitali di spesa previsti ogni anno a tal fine.

E' concessa deroga per le sorgenti di luce collocate in zone esterne coperte come: portici, sottopassaggi, gallerie, ecc., per quelle con emissione non superiore ai 1500 lumen cadauna (fino ad un massimo di tre centri con singolo punto luce), per quelle di uso temporaneo o che vengano spente normalmente entro le ore ventitré nel periodo di ora invernale ed entro le ore ventiquattro nel periodo di ora estiva, per quelle di cui sia prevista la sostituzione entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, gli impianti sportivi **dovranno adeguarsi almeno per il 25%** a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2 e altrettanto deve avvenire per ogni quinquennio successivo, in modo che l'adeguamento si completi entro 20 anni.

Art. 5. (Regolamento Edilizio)

1. Il Comune integra il Regolamento Edilizio con disposizioni concernenti la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna.
2. Il Comune, in sede di rilascio delle Concessioni edilizie e/o Autorizzazioni, dovrà comunicare i vincoli stabiliti dal presente Regolamento e verificare preventivamente la compatibilità degli impianti di illuminazione con gli stessi.
3. Tutti i capitolati relativi all'illuminazione pubblica e privata dovranno essere conformi alle finalità del presente Regolamento.

Articolo 6. (Sanzioni)

1. A partire dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento, l'installazione o la modifica di impianti di illuminazione esterna, senza la prescritta autorizzazione, ovvero in difformità della stessa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 .
2. Il Sindaco ordina d'ufficio, a spese del titolare dell'impianto, la disinstallazione o la riduzione a conformità delle opere realizzate senza la preventiva autorizzazione o in difformità della medesima.
3. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono prioritariamente impiegati dal Comune per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna alle norme tecniche di cui al presente Regolamento.